Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 30 luglio 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1936-XIV, n. 1424.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, concernente modificazione della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, relativa alla istituzione del Comitato permanente per le mostre, fiere ed esposizioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, concernente modificazione della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, relativa alla istituzione del Comitato permanente per le mostre, fiere ed esposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — ROSSONI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1425.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1936-XIV, n. 1426.

Nuove assegnazioni di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 141;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ulteriori provvedimenti intesi ad attenuare le conseguenze dell'attuale situazione economica e monetaria mondiale sul traffico e sui servizi delle Aziende dei Magazzini generali di Trieste e di Fiume;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata la spesa di L. 5.500.000 per nuove assegnazioni alle Aziende dei Magazzini generali di Trieste e di Fiume.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni — Marina mercantile — per l'esercizio finanziario 1936-37.

La ripartizione fra le due Aziende della somma così stanziata, e le relative erogazioni e destinazioni, avranno luogo secondo le norme da stabilirsi dal Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Art. 2. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. I Ministri proponenti sono incaricati della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1936-XIV, n. 1427.

Tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 86, n. 3, della tariffa *A* annessa alla legge tributaria del 30 dicembre 1923, n. 3268, che stabilisce la misura e il sistema di riscossione delle tasse di bollo sugli avvisi luminosi esposti al pubblico a scopo reclamistico;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, nell'interesse dell'industria pubblicitaria cinematografica, ad una riforma dell'attuale sistema di determinazione e riscossione della tassa suddetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la stampa e la propaganda;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La tassa di bollo sulle proiezioni pubblicitarie cinematografiche è stabilita in ragione di L. 2 per ogni cento lire del corrispettivo pattuito per le proiezioni medesime.

La tassa è dovuta da chiunque assume l'obbligo di provvedere alla proiezione, sia direttamente che a mezzo di terzi, con diritto a rivalsa verso il committente.

Art. 2. — Agli effetti del pagamento della tassa di cui all'art. 1 il responsabile della tassa medesima deve far risultare l'importo dei corrispettivi pattuiti per la proiezione da apposito bollettario a madre e figlia, giusta il modello allegato *A* al presente decreto.

Il detto bollettario deve essere vidimato, con apposizione del timbro a calendario in ogni pagina, tanto sulla matrice che sulla bolletta figlia, prima di essere posto in uso, dall'Ufficio del registro incaricato della riscossione della tassa di cui all'art. 1 con indicazione nell'ultima pagina del numero delle bollette che lo compongono.

Le bollette devono essere numerate progressivamente per anno solare, e tanto la matrice che la figlia devono contenere le seguenti indicazioni:

1° l'oggetto, le caratteristiche, le dimensioni del film pubblicitario ed il nome e cognome del committente;
2° il corrispettivo pattuito per la proiezione pubblicitaria;
3° l'importo della tassa relativa;
4° numero dell'ordine di pubblicità.

Su ciascun film pubblicitario deve esser fatto apporre, a cura del responsabile del pagamento della tassa, il numero e la data della bolletta di cui sopra e il nome e la sede della ditta che ha rilasciato la bolletta stessa.

Art. 3. — Per ogni convenzione concernente la proiezione dei film pubblicitari è obbligatorio il rilascio al committente della bolletta figlia del bollettario prescritto dall'articolo precedente, contenente le indicazioni nello stesso articolo stabilite.

Le matrici dei bollettari e le bollette figlie relative devono essere conservate rispettivamente da chi esegue le proiezioni e dai committenti per un termine di tre anni, per essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari od agenti cui compete l'accertamento delle violazioni alle leggi in materia di tasse sugli affari.

Art. 4. — In base alle risultanze dei bollettari di cui all'art. 2, i responsabili delle tasse, a norma dell'art. 1, devono presentare trimestralmente, entro i venti giorni successivi alla scadenza del trimestre, una denunzia in carta semplice al competente Ufficio del registro, con l'indicazione delle somme convenute in corrispettivo della proiezione del film e delle tasse relative.

Entro lo stesso termine deve essere eseguito il pagamento delle tasse medesime.

Art. 5. — Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto-legge sono punite con le seguenti pene pecuniarie:

1° da un minimo di tre volte ad un massimo di sei volte la tassa, per la omessa presentazione della denunzia trimestrale e per l'omesso pagamento della tassa nel termine stabilito dall'art. 4, nonchè per ogni partita omessa nella denunzia;

2° da un minimo di cinque volte ad un massimo di dieci volte la tassa per ogni infedele dichiarazione fatta in denuncia;

3° da L. 10 a L. 100 per ogni matrice e bolletta figlia dei bollettari non conservata a norma dell'art. 3, e per l'omessa apposizione sul film dell'indicazione prescritta dall'ultimo comma del precedente art. 2, indipendentemente dalle sanzioni stabilite ai numeri 1 e 2.

Art. 6. — Per la riscossione, il controllo, la definizione delle controversie e per quant'altro non previsto dal presente decreto-legge, sono applicabili le disposizioni della legge sulle tasse di bollo.

Art. 7. — Il presente decreto ha vigore dal 1° agosto 1936 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 144. — MANCINI.

ALLEGATO A.

Ditta che assume l'obbligo di provvedere alla proiezione

. . . .

. . . . *li* . . . *19* . .

Riporto L.

Bolletta N. . .

Ordine di pubblicità N. . .

Ditta committente:

. . . .

Oggetto della pubblicità:

. . . .

. . . .

. . . .

Prezzo convenuto . . . . L.

Tassa sulle proiezioni pubblicitarie 2 % . . . . L.

TOTALE L.

Tassa a riportare L.

Ditta che assume l'obbligo di provvedere alla proiezione

. . . .

. . . . *li* . . . *19* . .

Bolletta N. . .

Ordine di pubblicità N. . .

Spett. . . . .
(Committente)

. . . .

Oggetto della pubblicità:

. . . .

. . . .

. . . .

Prezzo convenuto . . . . L.

Tassa sulle proiezioni pubblicitarie 2 % . L.

TOTALE L.

Conservare la presente per esibirla ad ogni richiesta degli agenti dell'Amministrazione finanziaria. (Art. 3 del presente decreto).

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1428.

Istituzione di un posto di cancelliere nelle Regie Rappresentanze di Kabul, Calcutta e Colonia, e soppressione del posto di interprete nel Regio Consolato generale di Mukden.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1934, n. 426;
Visto il R. decreto 14 novembre 1935, n. 2000;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Minisro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È soppresso l'assegno stabilito con l'art. 3 del R. decreto 14 novembre 1935, n. 2000, per l'interprete presso il Regio Consolato generale in Mukden.

Art. 2. — È istituito presso ciascuna delle seguenti Regie Rappresentanze all'estero un posto di cancelliere con l'assegno annuo lordo per ciascuno di essi a fianco indicato:
Regia Legazione in Kabul, L. 18.500 aumentato del 70 per cento;
Regio Consolato generale in Calcutta, L. 18.500 aumentato del 70 per cento.

Art. 3. — L'assegno annuo lordo relativo al posto di cancelliere presso il Regio Consolato generale in Colonia è stabilito in L. 18.500, aumentato del 60 per cento.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° giugno 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1429.

Approvazione della convenzione e dello statuto per il funzionamento della Regia Università per stranieri di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 258 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto 25 marzo 1926-IV, n. 680;
Veduto il R. decreto 19 febbraio 1928-VI, n. 579;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono approvati la convenzione e lo statuto per il funzionamento della Regia Università per stranieri di Perugia, annessi al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 375, foglio 140. — MANCINI.

Repertorio N. 221.

Convenzione tra lo Stato ed altri Enti pel mantenimento della Regia Università italiana per stranieri in Perugia.

L'anno 1936, il giorno 14 del mese di maggio, anno XIV E. F. nella residenza prefettizia, innanzi a me cav. dott. Riccardo Baroni, consigliere delegato ai contratti presso la Regia prefettura di Perugia ed alla presenza dei signori: gr. uff. avv. Astorre Lupattelli del fu Angelo, nato a Perugia, e cav. dott. Giuseppe Atzori del fu Salvatore, nato a Gergei (Nuoro), ambedue domiciliati a Perugia, testimoni idonei a senso di legge, si sono costituiti i signori:

S. E. gr. uff. dott. Michele Chiaromonte, Regio prefetto di Perugia, in rappresentanza dello Stato, a ciò autorizzato con dispaccio di S. E. il Ministro per l'educazione nazionale 5 maggio 1936, n. 11564, div. 2ª, Direzione generale della istruzione superiore;

Comm. dott. Colombo Corneli, podestà di Perugia, in base alla deliberazione podestarile, sentita la Consulta municipale dell'11 maggio 1935, n. 581, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 15 giugno 1935, n. 15925;

Cav. ing. Mario Busiri Vici, vice preside dell'Amministrazione della provincia di Perugia, in base a deliberazione del rettorato 27 aprile 1935, n. 42, resa esecutiva per visto della Giunta provinciale amministrativa in seduta 25 maggio 1935, n. 14867;

Comm. dott. Alberto Del Buontromboni, vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Perugia, in base a delibera del comitato di presidenza in data 18 maggio 1935.

Premesso che con R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1969, articolo 2, venne istituita in Perugia l'Ente autonomo « R. Università italiana per stranieri » che ha per fine di organizzare e mantenere speciali corsi di lingua, letteratura e cultura italiana per stranieri e che al mantenimento di tale Ente devono provvedere lo Stato, il comune di Perugia, la provincia di Perugia, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa ed altri Enti;

Premesso che il 24 dicembre 1925 fu stipulata avanti la prefettura di Perugia la convenzione per il finanziamento di detta Università e che detta convenzione con l'allegato statuto venne approvata con R. decreto 25 marzo 1926, n. 680, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1926, n. 100;

Premesso che la Regia Università italiana per stranieri ha regolarmente ed ininterrottamente funzionato per tutta la durata del decennio 1926-1935, adempiendo meravigliosamente al suo compito ed ottenendo i migliori risultati per la diffusione all'estero della lingua e letteratura italiana;

Dovendosi rinnovare per altro decennio 1936-1945 la convenzione suddetta;

I singoli interessati, su costituiti nelle rispettive rappresentanze, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1. — Lo Stato, il comune di Perugia, la provincia di Perugia, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa si obbligano di concorrere alla spesa per il mantenimento dell'ente autonomo « Regia Università italiana per stranieri », col pagamento dei seguenti contributi annui:

1) *lo Stato*: quello determinato in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della educazione nazionale;

2) *Comune di Perugia*: lire 50.000 (cinquantamila) oltre la cessione in uso perpetuo del palazzo Gallenga e dell'altro che in ampliamento di esso si sta costruendo;

3) *Provincia di Perugia*: lire 75.000 (settantacinquemila);

4) *Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Perugia*: lire 25.000 (venticinquemila).

Art. 2. — Le norme per il funzionamento dell'ente autonomo « Regia Università italiana per stranieri » sono stabilite nello statuto che si allega (lettera *a*) alla presente convenzione, della quale fa parte integrante.

Art. 3. — I corsi della Regia Università italiana per stranieri si svolgeranno nel palazzo Gallenga in piazza Fortebraccio, di proprietà del Comune, che questo cede interamente in uso perpetuo gratuito alla detta Università, come alla deliberazione succitata 11 maggio 1935, unitamente agli ampliamenti che a detto palazzo verranno eseguiti.

Art. 4. — La presente convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 1936 ed avrà la durata di anni 10. Sarà rinnovata tacitamente per altro decennio, ove non intervenga regolare disdetta un anno prima del suo termine.

Art. 5. — La presente convenzione non importa spesa, perchè redatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

Su di che richiesto io sottoscritto consigliere della Prefettura, delegato ai contratti, ho redatto il presente contratto, che, dopo lettura e conferma, riconosciuto conforme ai voleri delle parti, viene meco sottoscritto — unitamente all'allegato — dai convenuti e dai testimoni come appresso:

F.to Michele Chiaromonte.
» Colombo Corneli.
» Mario Busiri Vici, vice preside della provincia di Perugia.
» Alberto Del Buontromboni, vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
» Astorre Lupattelli, testimonio.
» Giuseppe Atzori, testimonio.
» Riccardo Baroni, consigliere delegato ai contratti.

ALLEGATO A.

Statuto della Regia Università italiana per stranieri.

CAPO I. — *Dell'Istituto.*

Art. 1. — L'Università italiana per stranieri, fondata con R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, ha lo scopo di diffondere la migliore e maggiore conoscenza dell'Italia in tutte le manifestazioni passate e presenti: la lingua, la letteratura, le arti, la storia, i costumi, le istituzioni politiche, culturali, industriali, patriottiche, ed il suo pensiero scientifico attraverso i secoli.

L'Università ha sede in Perugia ed è regolata ed amministrata a norma del presente statuto.

Art. 2. — L'Università per stranieri provvede alla sua esistenza e funzionamento mediante i contributi:

a) dello Stato;

b) del comune di Perugia;

c) della provincia di Perugia;

d) del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

e) di tutti quegli altri enti o privati, che vi concorreranno.

CAPO II. — *Consiglio direttivo.*

Art. 3. — All'Università è proposto un Consiglio direttivo composto di:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

un rappresentante del Ministero della stampa e propaganda;

un rappresentante del comune di Perugia;

un rappresentante della provincia di Perugia;

un rappresentante della Regia Università degli studi di Perugia;

un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Perugia rispettivamente nominati dal Ministero degli esteri, dal Ministero dell'educazione nazionale, dal Ministero della stampa e propaganda, dal comune di Perugia, dalla Provincia, dal Consiglio di amministrazione della Regia Università degli studi, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, anche fra persone estranee ai rispettivi dicasteri, enti e consessi;

un rappresentante degli enti che concorrono con un'annua somma non inferiore al quinto del contributo dello Stato.

I privati sotto le stesse condizioni hanno diritto di parteciparvi di persona.

Il podestà di Perugia fa parte di diritto del Consiglio direttivo, come pure vi fa parte l'Intendente di finanza della provincia di Perugia.

Le funzioni sono onorifiche, col solo rimborso delle spese sostenute.

I componenti del Consiglio durano in carica per un quinquennio e possono essere confermati.

Art. 4. — Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, che è anche rettore della Regia università.

Il Rettore non riceve alcuno assegno, ha diritto solo ad una indennità di rappresentanza che viene stabilita in L. 12.000 annue.

Art. 5. — Il Consiglio direttivo si raduna ordinariamente due volte l'anno e precisamente nel dicembre e nel luglio, e straordinariamente allorchè il presidente lo ritenga opportuno o almeno il terzo dei membri ne faccia richiesta.

Nell'adunanza ordinaria di dicembre forma il bilancio preventivo per l'anno successivo e stabilisce i corsi da tenersi, compilando, su proposta del presidente, i relativi programmi.

Nel mese di luglio compila il consuntivo dell'anno precedente, da rimettersi non oltre l'ottobre, insieme ad una relazione illustrativa a tutti gli enti contribuenti per le loro eventuali osservazioni.

Il conto consuntivo viene pure trasmesso alla Regia Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

Art. 6. — Il Consiglio direttivo nomina il capo della segreteria ed il personale occorrente, fissandone le retribuzioni e dà gli incarichi ai docenti e ai conferenzieri, stabilendo i relativi emolumenti, la cui misura dovrà essere preventivamente approvata dal Ministro per l'educazione nazionale. Il limite massimo degli emolumenti dovrà essere fissato nel regolamento interno di cui all'art. 15.

Può conferire incarichi a persone estranee al Consiglio per coadiuvare il presidente nel migliore funzionamento dei corsi, delle conferenze e delle gite d'istruzione. Tali incarichi sono del tutto onorifici col solo rimborso delle spese sostenute.

Art. 7. — Il presidente, i consiglieri ed il capo della segreteria debbono prestare il giuramento accademico nella formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re e ai suoi Reali successori ed al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale ».

Il presidente giura nelle mani del Ministro per l'educazione nazionale, i consiglieri ed il capo della segreteria nelle mani del presidente. Chi non ottempera agli obblighi di cui ai precedenti comma s'intende decaduto.

Art. 8. — Il Consiglio direttivo può con speciale deliberazione proclamare benemeriti della istituzione quelle persone che con la loro opera o con elargizione hanno contribuito al progressivo sviluppo della Università.

CAPO III. — *Ordinamento degli studi.*

Art. 9. — I corsi di cultura da tenersi nella Regia Università italiana per stranieri si riferiscono alle seguenti discipline:

1) *Istituzioni italiane.*

2) *Letteratura italiana*, con speciale riguardo a quella dantesca.

3) *Storia dell'arte*: pittura, scultura, architettura, musica, arti applicate.

4) *Antichità italiche ed etrusche.*

5) *Geografia dell'Italia*, geologia, etnografia, corografia, fauna e flora, paesaggio.

6) *Storia d'Italia.*

7) *Il pensiero italiano attraverso i secoli*: religione, diritto, scienze, estetica, storia della filosofia.

Art. 10. — Nell'Università è anche istituito un corso teorico e pratico di lingua, letteratura, storia e arte italiane, diviso in tre sezioni: preparatoria, media e superiore, per stranieri di ogni nazionalità e per italiani residenti all'estero da almeno tre anni.

Art. 11. — Per cura della Regia università sono tenute conferenze e sono effettuate escursioni e gite in località famose per bellezze naturali e artistiche e per tradizioni nazionali e storiche.

Art. 12. — A dettare i corsi, di cui all'art. 9, sono chiamati professori delle Università e Istituti superiori del Regno e notabilità nel campo culturale e politico.

Essi devono sottoporre al Consiglio direttivo della Regia Università il programma del corso da trattare nell'ambito di uno dei raggruppamenti indicati nell'art. 9.

A dettare le lezioni del corso, di cui all'art. 10, sono scelti dal Consiglio direttivo insegnanti di Scuole superiori o medie che abbiano speciale attitudine per tali insegnamenti.

I programmi delle lezioni devono essere approvati dal Consiglio direttivo.

Art. 13. — Alla Regia Università sono ammessi gli stranieri di ogni nazionalità, anche se sprovvisti di titolo di studio; però, tanto essi, che gli italiani indicati all'art. 10, ove si presentino agli esami della sezione superiore del corso di cui all'articolo stesso, devono produrre un titolo di studio equivalente ad una licenza di Scuole medie italiane di 2° grado.

Le tasse, cui saranno tenuti gli iscritti ai corsi, saranno stabilite dal Consiglio direttivo al principio di ogni anno accademico e notificate col programma annuale dei corsi.

Il provento di esse va a favore del bilancio della Regia Università.

Art. 14. — Sono rilasciati agli iscritti attestati di frequenza ai corsi, nonchè, in base agli esami che si terranno alla fine di ogni turno trimestrale dei corsi, attestati di conoscenza della lingua pel corso medio; diplomi di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana all'estero per il corso superiore; attestati di profitto pel corso di etruscologia, secondo le norme che saranno dettate nel regolamento. Tali attestati e diplomi dovranno essere muniti del bollo prescritto dalle leggi vigenti.

Art. 15. — Il regolamento interno, di cui all'art. 44 del testo unico della legge sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, conterrà tutte le norme didattiche e amministrative per la gestione e per il funzionamento della Regia Università e sarà approvato dal Ministero dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze.

F.to Michele Chiaromonte, Regio prefetto di Perugia.
» Colombo Corneli, podestà di Perugia.
» Mario Busiri Vici, vice preside della provincia di Perugia.
» Alberto Del Buontromboni, vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
» Astorre Lupattelli, testimonio.
» Giuseppe Atzori, testimonio.
» Riccardo Baroni, consigliere delegato ai contratti.

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. 1430.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite della provincia di Zara.

N. 1430. R. decreto 8 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Zara:

1. Confraternita della Beata Vergine Maria della Neve, in Zara;
2. Confraternità del SS.mo Sacramento, presso la Collegiata di S. Simeone in Zara.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. 1431.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata, in Noicattaro (Bari).

N. 1431. R. decreto 8 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita dell'Immacolata, in Noicattaro (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 11 giugno 1936-XIV, n. 1432.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Madonna dello Spasimo, in Sogliano al Rubicone (Forlì).

N. 1432. R. decreto 11 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Madonna dello Spasimo, in Sogliano al Rubicone (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 11 giugno 1936-XIV, n. 1433.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa dei Santi Andrea ed Ansano, in Foce di Buccino del comune di Pescaglia (Lucca).

N. 1433. R. decreto 11 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 25 febbraio 1934, completato con postilla 22 dicembre 1935, relativo allo smembramento della Chiesa curata, sotto il titolo dei Santi Andrea ed Ansano, in Foce di Buccino del comune di Pescaglia (Lucca) dalla parrocchia di Pascoso (S. Maria Assunta) ed alla erezione in Chiesa parrocchiale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Servola (Trieste).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato, relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di Servola (Trieste);
Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di Servola (Trieste) sono sciolti.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2995)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Vettica d'Amalfi (Salerno).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 28 gennaio 1936-XIV, con il quale l'avv. Alfonso Jovene di Giuseppe veniva nominato liquidatore della Cassa rurale di Vettica d'Amalfi (Salerno);
Considerato che il predetto avv. Alfonso Jovene ha rinunciato all'incarico surriferito;
Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale predetta si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni dell'avv. Alfonso Jovene di Giuseppe dall'incarico di liquidatore della Cassa rurale di Vettica d'Amalfi (Salerno), ed in sua vece è nominato liquidatore della Cassa medesima il rag. Francesco Gambardella fu Francesco, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2994)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone (Enna) e messa in liquidazione della Cassa medesima.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone (Enna) con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Considerato che la situazione in cui versa la Cassa predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone (Enna) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al capo III del titolo VII del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2996)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
Autorizzazione alla Banca Credito Commerciale di Cremona ad esercitare il credito agrario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Visti gli articoli 32 e 33 delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27, e modificato con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154 e del 14 giugno 1930, n. 139;
Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al citato R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vista la domanda in data 24 giugno 1936-XIV della Banca Credito Commerciale di Cremona, con sede in Cremona;

Decreta:

La Banca Credito Commerciale di Cremona, con sede in Cremona è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, nei territori dei comuni di: Treviglio e Caravaggio (provincia Bergamo), Pontevico e Quinzano dell'Oglio (prov. Brescia), Cremona, Casalbuttano, Casalmaggiore, Crema, Soresina, Cingia de' Botti, Grumello Cremonese, Annicco, Gussola, Paderno Ossolaro, Palvareto, Pandino, Pescarolo, Pizzighettone, Rivarolo del Re, Robecco d'Oglio, Romanengo, Sesto Cremonese, Soncino, Spinadesco, Vailate, Vescovato (prov. Cremona), Mantova, Asola, Marmirolo (prov. Mantova), Milano, Codogno, Lodi, Melegnano, Sant'Angelo Lodigiano, Casalpusterlengo (prov. Milano), Pavia, Belgioioso, Chignolo Po, Corteolona (prov. Pavia) con le norme e condizioni dettate dal R. decreto-legge predetto e successive modificazioni e dal regolamento approvato col decreto interministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2993)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calatafimi (Trapani).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Visto l'art. 28 delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificato con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, del 14 giugno 1930, n. 139;
Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con lettera 13 giugno 1936-XIV, n. 6640;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il dott. Cangemi Filippo fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calatafimi (Trapani).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2997)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
Determinazione del valore delle cartelle di credito fondiario 3,50 per cento, di vecchio tipo, del Banco di Napoli (3° trimestre 1936).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;
Visto l'art. 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie 3,50 per cento di vecchio tipo del Banco di Napoli, nel 2° trimestre 1936-XIV è risultato di L. 452,80;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Le cartelle di credito fondiario 3,50 per cento, di vecchio tipo, del Banco di Napoli, durante il 3° trimestre 1936-XIV, con effetto dal 1° luglio 1936-XIV, saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2998)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
Autorizzazione alla Banca Piccolo Credito Bergamasco di Bergamo a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Visti gli articoli 32 e 33 delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificato con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;
Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;
Vista la domanda in data 6 giugno 1936-XIV della Banca Piccolo Credito Bergamasco con sede centrale in Bergamo;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

La Banca Piccolo Credito Bergamasco con sede centrale in Bergamo è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge del 29 luglio 1927, n. 1509, nel territorio dei Comuni delle provincie di Bergamo e di Brescia e dei comuni di Gorgonzola, Cassano d'Adda e Vaprio d'Adda della provincia di Milano, con le norme e condizioni dettate dal R. decreto-legge predetto e successive modificazioni e dal regolamento approvato con il decreto interministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2999)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1936-XIV.
Autorizzazione alla Società Docks Milano a gestire il silos costruito nel recinto dei propri magazzini.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1927 che autorizza la continuazione all'esercizio dei Magazzini generali alla Docks Milano società anonima, in Milano;
Vista la istanza, in data 9 aprile 1936-XIV, della Docks Milano società anonima, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'estensione della autorizzazione all'esercizio di Magazzini generali al silos costruito nel recinto dei propri magazzini, in Milano, già adibito a deposito privato di grano;
Sentito il parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Decreta:

La Docks Milano società anonima è autorizzata a gestire, in regime di magazzini generali, il silos costruito nel recinto dei suoi magazzini, per il deposito di cereali.

Ai depositi di merci in detto silos saranno applicati il regolamento e le tariffe approvate dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano e pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano n. 75 del 16 marzo 1929-VII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(3000)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1936-XIV.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Modena (comune di Mirandola).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Modena (comune di Mirandola) della estensione di ettari 700 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, via delle Valli;
ad est, strada della Punta;
a sud, viale Ventotto Ottobre;
ad ovest, strada statale n. 12.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 8 luglio 1935, in una zona della provincia di Modena (comune di Mirandola), delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3023)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1936-XIV.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di ettari 300 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, il tratto della strada provinciale che partendo da Pie di Via arriva fino all'incrocio per C. Buonasera;
ad ovest, la strada rotabile che partendo dall'incrocio sopradetto arriva ai Casali;
a sud, sentieri, mulattiera e strada carreggiabile che partendo da Casali arriva all'incrocio colla strada provinciale Pie di Via S. Vittore nei pressi de « Le Lame »;
ad est, la strada Pie di Via S. Vittore precisamente per il tratto da « Le Lame » a Pie di Via;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 maggio 1935, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3024)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1936-XIV.

Approvazione del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Grande Lotteria Ippica di Merano a favore delle Opere Assistenziali del Regime per l'anno 1936-XIV.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 8 della legge 5 gennaio 1931, n. 35, sulle norme per la concessione e l'esecuzione di tombole e lotterie nazionali;

Visto il testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 748, convertito in legge con la legge 26 marzo 1936-XIV, n. 597, relativo alla istituzione di una Lotteria Ippica annuale a favore delle Opere Assistenziali del Regime;

Decreta:

Per l'anno 1936 è approvato l'unito regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Grande Lotteria Ippica a favore delle Opere Assistenziali del Regime.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 6 luglio 1936 - Anno XIV
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 386. — GUALTIERI.

Regolamento della Lotteria ippica.

Organizzazione e direzione della Lotteria.

Art. 1. — La Lotteria Ippica Nazionale, istituita con R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 748, è organizzata e diretta dal Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto).

La Lotteria per l'anno 1936-XIV, è collegata alle corse di cavalli che avranno luogo in Merano nel giorno in cui si disputerà il Gran Premio, e sarà regolata per tutto ciò che riflette la corsa stessa, dalle norme stabilite dai regolamenti sulle corse.

Uno speciale Comitato è preposto alla direzione della Lotteria e sarà composto:

1) da S. E. il Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;
2) dal capo del Personale e dei Servizi del lotto del Ministero delle finanze, membro;
3) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;
4) da un rappresentante del Ministero di agricoltura e foreste, membro;
5) da un rappresentante del Ministero della stampa e propaganda, membro;
6) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, anche per le organizzazioni del Regime, membro;
7) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista editori giornali, membro;
8) da un rappresentante dell'Azienda autonoma di cura di Merano, membro.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto).

I suddetti componenti del Comitato di direzione saranno nominati con decreto del Ministro per le finanze previa designazione delle singole Amministrazioni ed Enti sunnominati.

Art. 2. — Il Comitato di direzione designerà nel proprio seno un sottocomitato di tre membri, oltre il Presidente, per la risoluzione delle questioni urgenti, delegando altresì al Sottocomitato stesso le altre eventuali attribuzioni di propria competenza.

Uno dei componenti del Sottocomitato sarà il capo dei Servizi del lotto.

Il Comitato potrà anche delegare particolari compiti ad uno o più dei suoi membri.

Il segretario del Comitato di direzione eserciterà le stesse funzioni presso il Sottocomitato.

Caratteristiche dei biglietti - Serie e numero - Matrice e figlia - Prezzo.

Art. 3. — I biglietti della Lotteria sono contrassegnati ciascuno — per la serie — da una lettera dell'alfabeto a cominciare da *A* e — per il numero — da un numero progressivo a cominciare da 1.

Ogni serie sarà altresì distinta da un contrassegno particolare.

Esaurendosi le lettere dell'alfabeto, le serie successive saranno contrassegnate da due o più lettere a cominciare sempre da *A*.

Ogni serie è costituita da 100.000 biglietti numerati da 1 a 100.000.

Art. 4. — Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

La matrice, oltre la serie ed il numero, porta sul recto uno spazio per l'iscrizione del nome, cognome ed indirizzo del venditore.

La figlia, oltre la serie ed il numero, porta anche la indicazione del prezzo nonchè le altre indicazioni di cui all'art. 19 relativo al termine di presentazione dei biglietti vincenti, al pagamento ed alla prescrizione dei premi.

Un bollo a secco dell'Amministrazione del lotto sarà apposto sul biglietto in modo da imprimere la matrice e la figlia.

Il biglietto della Lotteria Ippica è da considerarsi a tutti gli effetti come titolo al portatore.

I biglietti saranno raggruppati in blocchetti; ognuno ne conterrà cinque.

Art. 5. — Il prezzo del biglietto è di L. 12.

I biglietti della Lotteria venduti nel Regno sono soggetti alla tassa di bollo di cui all'art. 5 della legge 5 gennaio 1931, n. 35. Quelli venduti nelle Colonie e Possedimenti italiani sono soggetti ad uguale tassa a favore del bilancio della Colonia o Possedimento in cui è avvenuta la vendita.

Uffici distributori - Incaricati della vendita.

Art. 6. — Il Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) rimetterà a ciascuna Intendenza di finanza del Regno ed ai Governi coloniali e dei Possedimenti italiani, un congruo numero di biglietti per la distribuzione nella propria circoscrizione, agli incaricati della vendita, d'accordo col segretario federale.

Ciascuna Intendenza e ciascun Governo nelle Colonie e Possedimenti italiani, terrà una speciale contabilità dei biglietti ricevuti dal Ministero, di quelli consegnati agli incaricati della vendita e di quelli venduti da questi ultimi.

Art. 7. — Possono essere incaricati della vendita i seguenti Enti ed Uffici:

Banchi o Collettorie del lotto - Uffici e Ricevitorie postali - Rivendite dei generi di monopolio - Tutte le Organizzazioni del P.N.F. (Dopolavoro, Coni, Opera nazionale Balilla, Opera maternità ed infanzia, Gruppi rionali, ecc.) - Associazioni nazionali dei benemeriti della guerra (Associazioni mutilati ed invalidi, Famiglie dei caduti, Associazione combattenti, ecc.).

Tutte le altre Istituzioni, Organizzazioni, Associazioni pubbliche e private, Società, Banche, Ditte e persone a cui l'Amministrazione del lotto riterrà opportuno di affidare la vendita.

È in facoltà delle Intendenze di finanza e dei Governi delle Colonie e Possedimenti italiani di chiedere agli incaricati della vendita una congrua cauzione.

Art. 8. — La vendita può aver luogo direttamente da parte degli Uffici, Enti e persone di cui al precedente articolo, oppure per il tramite di persone da essi incaricati sotto la loro responsabilità.

Fermo l'obbligo di vendere i biglietti al prezzo di L. 12, a titolo di compenso e rimborso di spese, vengono rilasciate ai venditori L. 2 per ogni biglietto venduto.

Sulla matrice dei biglietti venduti dovranno essere segnate le generalità del venditore.

Obblighi dei venditori.

Art. 9. — I venditori alla fine di ciascuna settimana dovranno trasmettere alla Intendenza di finanza dalla quale hanno ricevuto in carico i biglietti, le matrici dei blocchetti di biglietti venduti con un elenco in duplice esemplare, di cui uno dovrà essere loro restituito per ricevuta.

In pari tempo i venditori dovranno rimettere alla stessa Intendenza l'importo dei biglietti venduti eseguendone il versamento all'Ufficio postale, all'apposito conto corrente intestato al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto).

A tal uopo i venditori saranno forniti di appositi bollettini di versamento. La ricevuta, rilasciata dall'Ufficio postale, dovrà essere allegata all'elenco dei biglietti venduti di cui al primo comma del presente articolo e gli estremi della medesima (numero, data ed importo) dovranno essere trascritti sui due esemplari dell'elenco.

Nelle Colonie e Possedimenti italiani le matrici e gli elenchi predetti, con allegate le ricevute dei versamenti effettuati al conto corrente postale, saranno dai venditori rimessi ai rispettivi Governi.

Obblighi delle Intendenze di finanza e dei Governi delle Colonie e Possedimenti italiani.

Art. 10. — Le Intendenze di finanza ed i Governi delle Colonie e dei Possedimenti italiani controllano le singole matrici ricevute e ne registrano serie e numero, dopo di che le rimetteranno al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) unitamente ad un elenco in duplice esemplare, di cui uno sarà dal Ministero restituito per ricevuta.

Il Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) procede al riscontro delle matrici che pervengono, ne esegue le registrazioni nelle proprie scritture e provvede alla loro classificazione e custodia per le operazioni di estrazione e delle altre conseguenti e dipendenti.

Data di inizio e di cessazione della vendita - Matrici dei biglietti non pervenute tempestivamente - Effetti - Pubblicazioni dello elenco relativo.

Art. 11. — Il Ministero delle finanze stabilirà la data d'inizio della vendita dei biglietti della Lotteria, che non potrà essere anteriore a quattro mesi da quella fissata per la corsa, in cui si disputerà il Gran Premio Merano.

La vendita dei biglietti cessa nel Regno almeno 15 giorni e, nelle Colonie e Possedimenti italiani, almeno 25 giorni prima di quello stabilito per le corse suddette.

Il giorno delle corse verrà reso noto insieme con la data di chiusura della vendita nel Regno e nelle Colonie e Possedimenti italiani.

Le matrici dei biglietti venduti, non ancora restituite ai termini del precedente art. 9 dovranno, dagli incaricati della vendita, essere rimesse alla rispettiva Intendenza di finanza o Governo non oltre tre giorni dalla data di cessazione della vendita.

Dette matrici dovranno dalle Intendenze o Governi essere fatte pervenire al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) non oltre i tre e tredici giorni rispettivamente da quello del ricevimento delle matrici stesse. Le matrici che non saranno pervenute entro gli indicati termini non potranno concorrere all'estrazione dei premi e gli importi dei relativi biglietti saranno restituiti agli interessati su loro richiesta ed a presentazione del biglietto.

La domanda di rimborso del prezzo di tali biglietti dovrà essere presentata entro 180 giorni a decorrere da quello delle corse.

In tal caso l'Amministrazione ricupererà dal venditore il compenso di L. 2 stabilito per ogni biglietto.

L'elenco delle matrici, non pervenute tempestivamente e quindi non concorrenti alla estrazione dei premi, sarà pubblicato a cura del Ministero delle finanze, Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

È poi in facoltà dello stesso Ministero di far pubblicare il detto elenco nei principali giornali.

Contemporaneamente all'ultima resa delle matrici dei biglietti venduti ed, in ogni caso, non oltre i tre giorni dalla chiusura della vendita stabiliti dal quarto comma del presente articolo, gli incaricati della vendita dovranno provvedere alla restituzione alle Intendenze od ai Governi da cui li hanno ricevuti, dei biglietti rimasti invenduti.

Coloro che venissero meno all'obbligo di rimettere, nei termini prescritti, le matrici ed il prezzo dei biglietti venduti, o di restituire i biglietti invenduti, saranno passibili delle pene stabilite dalle leggi penali.

Art. 12. — Il Ministero delle finanze, Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto), sulla scorta delle matrici e dei dati pervenuti dalle Intendenze del Regno e dai Governi delle Colonie e Possedimenti italiani, compilerà un elenco generale dei biglietti venduti.

Operazioni di estrazione - Modalità - Garanzie.

Art. 13. — Nei tre giorni che precedono quello delle corse, a cura del Ministero delle finanze, Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) in locale pubblico avrà luogo in Merano l'estrazione dei numeri dei biglietti con le formalità previste dall'articolo seguente.

All'inizio delle operazioni relative verrà reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi determinati ai sensi degli articoli 18 e 19 con decreto del Ministro delle finanze.

Tutte le operazioni di estrazione saranno controllate dal Comitato di direzione di cui all'art. 1, oppure dal Sottocomitato che all'uopo fosse stato delegato ai sensi dell'art. 2.

Un funzionario del Ministero delle finanze, Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) redigerà regolare verbale delle operazioni suddette che sarà firmato dai membri del Comitato di direzione o del Sottocomitato delegato, presenti all'estrazione.

A detto Comitato o Sottocomitato dovrà essere presentato un elenco numerico portante la serie ed il numero dei biglietti venduti per ciascuna serie e concorrenti all'estrazione.

Art. 14. — L'estrazione dei numeri dei biglietti si compone di due estrazioni parziali e si svolge nel modo seguente:

1° da una piccola urna, contrassegnata col numero romano I, nella quale saranno state immesse, alla presenza del pubblico e del Comitato, tante lettere dell'alfabeto semplici e associate quante sono le serie dei biglietti venduti, stampate nell'interno di una sfera metallica chiusa a scatto o con coperchio avvitabile, sarà estratta una lettera: questa indicherà la serie prima estratta;

2° da cinque piccole urne contrassegnate coi numeri romani: II, III, IV, V, VI, in ciascuna delle quali saranno stati immessi alla presenza del pubblico e del Comitato, dieci numeri dallo 0 al 9, stampati nell'interno di una sfera metallica chiusa con coperchio a scatto o avvitabile, verrà estratto singolarmente un numero: i

cinque numeri così estratti per ordine progressivo di urna, costituiranno rispettivamente le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine, le unità del numero estratto.

Qualora i cinque numeri singolarmente estratti fossero i cinque zeri, essi rappresenteranno il numero 100.000.

Finita l'operazione, nell'urna delle lettere alfabetiche della serie ed in quella dei numeri, verranno nuovamente imbussolate le cifre uscite con la prima estrazione. Queste due operazioni si ripeteranno tante volte quanti sono i cavalli definitivamente iscritti alle corse e i premi di consolazione.

Prima di ogni singola estrazione le singole urne verranno sottoposte a movimento rotatorio.

L'estrazione verrà compiuta da personale adatto, con braccio nudo ed occhi bendati, scelto dal Comitato di direzione.

Qualora fosse estratta la serie ed il numero di un biglietto non venduto e non registrato e perciò non concorrente alla estrazione, o l'estrazione ripetesse una serie ed un numero già sorteggiati, l'estrazione della serie e del numero sarà ritenuta nulla, e si rinnoverà l'operazione. Di tutte le operazioni suddette sarà redatto regolare verbale.

L'estrazione dei nomi dei cavalli per l'abbinamento ai numeri dei biglietti estratti avverrà, con le modalità indicate nell'articolo seguente, nell'Ippodromo il giorno delle corse immediatamente prima dell'espletamento delle corse stesse.

Svolgimento delle corse
ed estrazione per l'abbinamento dei biglietti vincenti ai cavalli.

Art. 15. — L'estrazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 14 verrà effettuata alla presenza del pubblico e sotto il controllo del Comitato di direzione o del Sottocomitato a tal uopo delegato.

Da una piccola urna nella quale saranno stati immessi, alla presenza del pubblico e del Comitato o Sottocomitato di direzione, i nomi dei cavalli su carta flessibile e chiusi in astucci di metallo con coperchio avvitabile, singolarmente imbussolati, si estrae un nome: questi indicherà il cavallo primo estratto.

Il cavallo primo estratto sarà abbinato al biglietto primo estratto seguendone la sorte agli effetti dell'assegnazione del premio stabilito nel successivo art. 19 e così di seguito per le successive estrazioni fino a raggiungere il numero totale dei cavalli definitivamente iscritti alle corse.

Di tutte le operazioni su indicate verrà redatto regolare verbale dal funzionario delegato dal Ministero delle finanze come per l'estrazione dei numeri dei biglietti.

Art. 16. — A cura del Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) sarà pubblicato un bollettino ufficiale delle estrazioni da affiggersi nell'albo delle Intendenze di finanza e dei Comuni del Regno, ove vennero venduti i biglietti, nonchè nell'albo degli Uffici di Governo delle Colonie e Possedimenti italiani.

Presentazione dei biglietti vincenti - Termine pagamento dei premi.

Art. 17. — I biglietti vincenti dovranno essere presentati o fatti pervenire a rischio del mittente al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) entro 180 giorni decorrenti da quello delle corse.

I relativi premi saranno pagati mediante assegno o vaglia della Banca d'Italia agli esibitori o ai mittenti dei singoli biglietti, secondo le generalità da essi fornite, non appena il Comitato di direzione avrà controllato la validità del titolo ed apposto il visto sul biglietto.

I venditori dei biglietti vincenti dovranno presentare al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) entro i 180 giorni, una domanda di pagamento per il premio loro spettante nella quale sia specificato il numero e la serie del biglietto venduto.

Decorsi i 180 giorni, i biglietti vincenti non presentati saranno prescritti e pertanto inesigibili ed i relativi premi andranno a beneficio dell'Erario in conto proventi del lotto.

Ugualmente prescritti saranno i premi dei venditori che non avranno presentato la domanda di pagamento entro il termine previsto.

Ripartizione del ricavato della Lotteria - Enti beneficiari
Massa - Premi e ripartizione.

Art. 18. — Dalla somma ricavata dalla vendita dei biglietti si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 1,20 per biglietto;

b) il 13 % sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti per tutte le spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della Lotteria;

c) il 12 % sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti a favore dell'Azienda autonoma di cura di Merano cui è affidata l'organizzazione delle Corse.

Dalla somma rimasta, dopo prelevate le quote di cui innanzi, si deduce:

1° il 5 % a favore dell'Ente opere assistenziali;

2° il 3 % a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia;

3° il 4 % a favore della Croce Rossa Italiana, di cui 1 % per la lotta antitubercolare;

4° il 3 % a favore dell'Opera nazionale Balilla;

5° il 2 % a favore della Federazione nazionale per la lotta antitubercolare;

6° il 3 % a favore del Comitato olimpionico nazionale italiano;

7° il 25 % a favore della Federazione nazionale fascista editori giornali da destinare a campagna di pubblicità nella stampa quotidiana.

Art. 19. — La rimanenza viene a costituire la massa dei premi da distribuirsi tenendo per base il per cento come segue:

1° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al cavallo classificato primo nella corsa principale (Gran Premio Merano): il 40 %;

2° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al cavallo classificato secondo nella corsa principale: il 15 %;

3° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al cavallo classificato terzo nella corsa principale: il 6 %;

4° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al cavallo classificato primo nella corsa che segue in ordine di importanza la corsa principale: il 3 %;

5° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al cavallo classificato primo nella terza corsa in ordine di importanza: il 2 %;

6° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al cavallo classificato primo nella quarta corsa in ordine di importanza: l'1,50 %;

7° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al cavallo classificato primo nella quinta corsa in ordine di importanza: l'1 %;

8° a tutti gli altri possessori dei biglietti venduti estratti e corrispondenti a tutti i cavalli rimasti iscritti dopo l'ultimo forfait alle cinque corse in parti uguali: il 12,15 %;

9° al venditore del biglietto vincente il primo premio corrispondente al cavallo arrivato primo nella corsa principale (Gran Premio Merano): 0,70 %;

10° al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo arrivato secondo nella corsa principale: il 0,45 %;

11° al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo arrivato terzo nella corsa principale: il 0,20 %;

12° a n. 150 premi di consolazione da assegnarsi in parti uguali ai portatori dei biglietti venduti estratti, oltre quelli corrispondenti ai cavalli premiati di cui ai numeri da 1 a 8: il 18 %;

Art. 20. — Qualora il ricavato della vendita superasse la cifra di 40.000.000 tutto l'importo eccedente tale limite sarà devoluto a favore dello Stato in conto proventi del lotto, fatta eccezione della quota del 25 % spettante alla Federazione nazionale fascista editori giornali, che sarà corrisposta qualunque sia il ricavato della vendita.

Art. 21. — Oltre la campagna pubblicitaria che gli editori dei giornali dovranno fare gratuitamente per la Lotteria Ippica con le modalità che saranno stabilite dal Comitato di direzione, di cui all'art. 1, essi dovranno altresì svolgere, sempre gratuitamente, quelle altre forme di pubblicità che il Ministero per la stampa e propaganda d'intesa col Ministero delle finanze riterrà conveniente nell'interesse pubblico, quali ad esempio, la pubblicità a favore del turismo, delle Aziende termali dello Stato, della Propaganda nazionale, della Moda italiana, (ditte che favoriscono tale moda), nonchè per la Lotteria di Tripoli.

Art. 22. — L'Azienda autonoma di cura di Merano assegnerà al Gran Premio Merano della corsa principale, collegata con la Lotteria, una somma complessiva non inferiore ad un milione.

La quota spettante al cavallo primo arrivato nella detta corsa principale non dovrà essere inferiore a L. 500.000.

Art. 23. — Il diritto al premio di cui all'art. 19, nn. 9, 10 e 11 spetta al venditore le cui generalità sono segnate sulla matrice del biglietto.

Art. 24. — Qualora le corse non dovessero per qualsiasi ragione aver luogo, oppure fosse impossibile la classifica, la massa premi, ferma restando la quota stabilita a favore dei portatori dei biglietti estratti concorrenti ai premi di consolazione non connessi, cioè all'esito delle corse, verrà ripartita come appresso:

a) il 77 % a favore dei possessori dei biglietti estratti in corrispondenza al numero dei cavalli iscritti definitivamente alle corse, da dividersi in parti uguali;

b) l'1,50 % a favore dei venditori dei biglietti di cui sopra, da dividersi in parti uguali;

c) il 3,50 % a favore dell'Azienda autonoma di cura di Merano.

Art. 25. — Il Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) provvederà a versare agli Enti interessati le quote ai medesimi dovute a' termini dell'art. 18 mediante assegni o vaglia della Banca d'Italia.

Spese di gestione della Lotteria e relazione finale.

Art. 26. — La gestione della Lotteria Ippica è da considerarsi fuori bilancio, fatta eccezione per la quota del 13 % spettante all'Erario ai sensi dell'art. 18, lettera *b*).

Detta quota sarà prelevata dal conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) e versata in tesoreria, per le spese riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria da fare carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Per le spese da effettuarsi in economia saranno emessi ordini di accreditamento a favore del Capo del Personale e dei Servizi del lotto, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 450.

Agli effetti del presente articolo si intendono autorizzate in economia tutte le spese relative alla gestione della lotteria.

Le spese suddette saranno deliberate dal Comitato di Direzione della Lotteria, e, nei casi di urgenza, dal Sottocomitato.

Il Ministro delle finanze provvederà con suo decreto per tutte le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27. — Per tutti gli eventuali altri prelevamenti da effettuarsi sul conto corrente intestato al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) (gestione fuori bilancio) sarà provveduto in base a decreti del Ministro delle finanze il quale potrà delegare il Capo del Personale e dei Servizi del lotto.

Ultimate le operazioni della Lotteria, l'Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) compilerà una dettagliata relazione amministrativo-contabile della gestione che sarà rassegnata per l'approvazione al Ministro delle finanze.

Roma, addì 15 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

(3019)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1936-XIV.

Aumento da 70 a 150 del numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il proprio decreto 30 maggio 1936-XIV, che indice un concorso, per titolo ed esami, per l'ammissione di 70 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1936-XIV;

Ritenuta la necessità di aumentare il numero dei posti da mettere a concorso, in relazione a sopravvenute maggiori esigenze dell'Arma aerea;

Decreta:

Articolo unico. — Il numero dei posti per allievi della prima classe del corso regolare per la Regia Accademia aeronautica, messi a concorso con il proprio decreto 30 maggio 1936-XIV, è aumentato da 70 a 150.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 luglio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: Valle.

(3040)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1936-XIV.

Dichiarazione di pubblico interesse della concentrazione della azienda della Società anonima « Officine Ferroviarie Meridionali » nella azienda della Società anonima « Industrie Aeronautiche Romeo ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, e la legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza in data 7 luglio 1936-XIV, con la quale la Società anonima « Officine Ferroviarie Meridionali », con sede in Napoli, e la Società anonima « Industrie Aeronautiche Romeo », con sede in Napoli, espongono di voler procedere alla concentrazione delle rispettive aziende, mediante un apporto, da parte della prima società alla seconda, per l'importo di quattordici milioni di lire, col conseguente aumento, per somma corrispondente, del capitale sociale della « Industrie Aeronautiche Romeo;

Ritenuto che la progettata concentrazione di aziende risponde a pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la concentrazione di aziende da effettuarsi mediante apporto di attività per lire quattordici milioni da parte della Società anonima « Officine Ferroviarie Meridionali » con sede in Napoli, alla Società anonima « Industrie Aeronautiche Romeo », con sede in Napoli, e mediante aumento del capitale della Società anonima « Industrie Aeronautiche Romeo » da lire sette milioni a lire ventuno milioni, rendendosi così applicabili alla concentrazione suddetta le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, e le altre in esso richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Solmi.

(3039)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1936-XIV.

Proroga al 31 agosto 1936-XIV della data di chiusura delle sottoscrizioni al Prestito nazionale « Rendita 5 % ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 118, concernente l'emissione del Prestito nazionale « Rendita 5 % »;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1936-XIV, con il quale venne fissata al 31 luglio 1936-XIV la data di chiusura delle sottoscrizioni al Prestito predetto;

Ritenuta l'opportunità di prorogare di un mese il termine per le sottoscrizioni al Prestito stesso;

Decreta:

E' prorogato al 31 agosto 1936-XIV il termine per le sottoscrizioni al Prestito nazionale « Rendita 5 % », autorizzate in contanti ed in titoli del Prestito redimibile 3,50 % rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, in Buoni del Tesoro novennali 5 % serie speciale 1944 dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, ed in obbligazioni dei prestiti nazionali 4,50 % e 5 %, nonchè in certificati di credito all'ordine e nominativi dall'art. 6 del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: Bianchini.

(3054)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con nota n. 11191-XVIII del 23 luglio 1936-XIV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1262, per la conferma in carica dei presidenti e dei vice presidenti di sezione, nonchè dei componenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 luglio 1936-XIV.

(3041)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con nota 23 luglio 1936-XIV, n. 11237-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1936, n. 150, relativo alla proroga della data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

(3042)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 94.

È stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita consolidato 3,50 per cento (1906) n. 649345 di L. 521,50 intestato a Petrone Giovannina fu Francesco Saverio, moglie di Meola Raffaele, domiciliata a Montemiletto (Avellino), con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 208, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

(790) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 luglio 1936-XIV - N. 161.

S. U. A. (Dollaro)	12,675	Olanda (Fiorino)	8,0281
Inghilterra (Sterlina)	63,62	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,80	Spagna (Peseta)	173,67
Svizzera (Franco)	414,50	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,50	Rendita 3,50 % (1906)	75,30
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3,50 % (1902)	72,50
Belgio (Belga)	2,1375	Id. 3 % lordo	53,325
Canadà (Dollaro)	12,6675	Prest. redim. 3,50 % - 1934	75,90
Cecoslovacchia (Corona)	52,65	Obbl. Venezie 3,50 %	88,175
Danimarca (Corona)	2,845	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,05
Germania (Reichsmark)	5,1151	Id. id. 5 % Id. 1941	100,05
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90 —
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,025
Norvegia (Corona)	3,1075	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,975

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo tra l'Italia e la Germania relativo all'impianto ed all'esercizio di linee di navigazione aerea fra i due Paesi (Berlino, 26 giugno 1936).

Il giorno 26 giugno 1936 è stato firmato in Berlino fra il Regio Ministero italiano dell'aeronautica ed il Reichsluftfahrtministerium germanico l'Accordo relativo all'impianto ed all'esercizio di linee di navigazione aerea fra i due Paesi.

L'Accordo è del seguente tenore:

ACCORDO

fra il Regio Ministero italiano dell'aeronautica ed il Reichsluftfahrtministerium germanico relativo all'impianto e all'esercizio di linee di navigazione aerea.

Il Regio Ministero italiano dell'aeronautica ed il Reichsluftfahrtministerium;

riconoscendo l'utilità di concludere un nuovo accordo relativo all'impianto ed all'esercizio di linee di navigazione aerea regolari, inteso a sostituire l'accordo di pari oggetto firmato a Berlino il 7 maggio 1928;

in esecuzione dell'art. 1, comma secondo, della convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico, relativa alla navigazione aerea, firmata a Berlino il 20 maggio 1927;

concordano quanto segue:

Art. 1. — Il Regio Ministero italiano dell'aeronautica concede, nei riguardi del territorio italiano, le autorizzazioni necessarie a che una impresa germanica di navigazione aerea, da designarsi dal Reichsluftfahrtministerium, esercisca i seguenti servizi aerei regolari con trasporto di persone, posta e cose:

1º Milano-Trento-Monaco e viceversa, con atterraggi a Trento ed a Milano;

2º Roma-Venezia-Monaco-Berlino e viceversa, con atterragi a Roma ed a Venezia;

3º Roma-Milano-Francoforte s/M.-Amsterdam e viceversa, con atterraggi a Roma ed a Milano.

Il Regio Ministero dell'aeronautica consente altresì che una impresa germanica di navigazione aerea, da designarsi dal Reichsluftfahrtministerium, faccia scalo a Rodi per servizi aerei regolari, semprechè i servizi stessi non stabiliscano collegamento fra Rodi e la Palestina.

Art. 2. — Il Reichsluftfahrtministerium concede, nei riguardi del territorio germanico, le autorizzazioni necessarie a che una impresa italiana di navigazione aerea, da designarsi dal Regio Ministero dell'aeronautica, esercisca i seguenti servizi aerei con trasporto di persone, posta e cose:

1º Milano-Trento-Monaco e viceversa, con atterraggio a Monaco;

2º Roma-Venezia-Monaco-Berlino e viceversa, con atterraggi a Monaco ed a Berlino;

3º Roma-Milano-Francoforte s/M.-Amsterdam e viceversa, con facoltà di sostituire il tronco Francoforte-Amsterdam o con un tronco Francoforte-Amburgo o con un tronco Francoforte-Berlino, e con atterraggi a Francoforte e ad Amburgo o, rispettivamente, a Berlino.

Art. 3. — Relativamente ai servizi aerei che si svolgono su itinerari comuni, sarà cura delle imprese italiana e germanica di accordarsi sul modo di esercitare i servizi stessi in reciproca intesa. Tali accordi sono subordinati, volta per volta, all'approvazione del Regio Ministero dell'aeronautica e del Reichsluftfahrtministerium.

Art. 4. — Per i servizi aerei indicati agli articoli 1 e 2, nonchè per quelli da istituirsi in avvenire, valgono le prescrizioni seguenti:

Ognuna delle imprese comunicherà alla competente autorità dell'altro Stato, almeno quattro settimane prima della loro messa in vigore, la frequenza del servizio, gli orari, le possibilità di coincidenza con altre linee, ed almeno quattro settimane prima del loro uso, la specie del materiale da adoperare.

Art. 5. — Alle Amministrazioni postali dei due Stati viene lasciata facoltà di accordarsi circa l'utilizzazione delle linee aeree per il trasporto di effetti postali.

Art. 6. — Le concessioni indicate agli articoli 1 e 2 del presente accordo resteranno in vigore fino al 26 giugno 1946. Esse si intenderanno tacitamente rinnovate da cinque anni in cinque anni, semprechè il presente accordo non sia in tutto o in parte denunciato da una delle Parti contraenti, al più tardi un anno prima della sua decadenza.

Qualora la convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico, relativa alla navigazione aerea, firmata a Berlino il 20 maggio 1927, decada, per denuncia pronunciata ai sensi dell'art. 21 della convenzione stessa, anteriormente al 26 giugno 1946, le concessioni indicate agli articoli 1 e 2 del presente accordo decadranno col giorno stesso della decadenza della convenzione.

Art. 7. — Ciascuna delle Parti contraenti ha la facoltà di sostituire in ogni momento un'altra impresa a quella da essa indicata per l'esercizio dei servizi aerei previsti dal presente accordo.

Alla impresa di navigazione aerea così ritirata dall'esercizio non spetta alcun diritto di indennizzo da far valere verso l'altra Parte contraente.

Art. 8. — Le imprese concessionarie si obbligano ad osservare ed a fare osservare al proprio personale e ai passeggeri le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti dei due Stati.

Qualora, nell'esercizio delle linee aeree, fossero riscontrate ripetute contravvenzioni alla disposizione che precede, la più alta autorità aeronautica dello Stato interessato ha il diritto di chiedere la revoca del personale dell'impresa di navigazione aerea colpevole.

Nei casi più gravi di contravvenzione, il Governo interessato ha il diritto di ottenere la revoca delle concessioni fatte alla impresa responsabile.

Art. 9. — Le più alte autorità aeronautiche dei due Stati si intenderanno direttamente sulla esecuzione del presente accordo e della convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico, relativa alla navigazione aerea, firmata a Berlino il 20 maggio 1927.

Fatto a Berlino, addì 26 giugno 1936, in doppio esemplare, nelle lingue italiana e tedesca.

Gen. G. VALLE.
MILCH.

(3025)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di alcuni immobili siti in Cesena.

Con decreto Ministeriale in data 17 luglio 1936-XIV l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Cesena la donazione di alcuni stabili per l'istituzione in Cesena stessa della Casa della Madre e del Bambino.

(3026)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà intellettuale

Elenco n. 4/1936 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
2 ottobre 1934	Parma Adolfo, a Bologna.	Supporto a forma di occhiali per lampadine portatili, atto ad essere collocato sulla fronte in modo da poter illuminare un punto prestabilito lasciando libero l'uso di ambedue le mani (modello).	13221
27 febbraio 1935	Ditta: Fratelli Alessandro e Desiderio Róz, a Milano.	Spazzole netta-piedi riunibili in modo da costituire uno zerbino unico (modello).	13222
18 aprile »	Rossotti Guido e Balzarotti Giuseppe, a Milano.	Sedile per gabinetto in prodotto plastico caseario soffiato in stampo (modello).	13223
23 maggio »	Ditta: Edoardo Pessi, a Padova.	Dosatore d'inchiostro per penne a serbatoio applicato ai flaconi d'inchiostro muniti di chiusura a vite (modello).	13224
28 » »	Larva Anna, a Napoli.	Ruota per auto (modello).	13225
10 giugno »	Stecca Attilio, a Paese (Treviso).	Contatore per la determinazione esatta del quantitativo di frumento trebbiato (modello).	13226
3 » »	Ditta Cesare Cavalleri, a Genova.	Sacchetto colorato in rosso per imballaggio di cacao (modello).	13227
2 luglio »	The M. G. Car Company Ltd. ad Abingdon-on-Thames, Berkshire (Gr. Bretagna).	Telaio per autoveicolo (modello) (Rivendicazione di priorità dal 18 aprile 1935)	13228
28 giugno »	Gallia Carlo, a Milano.	Piastrella colorata in caucciù per indicazioni stradali (modello)	13229
5 luglio »	Castagneris Guido, a Roma.	Gruppo motore a cilindri a V, a controbiella con rapporto 3-1, particolarmente per aviazione (modello).	13230
12 » »	Ditta: Giulio Gianetti di Giuseppe e Gaetano Gianetti e Gianetti Giuseppe, a Saronno (Varese).	Dispositivo per correggere l'eccentricità di cerchi a gola eccentrica, detta anche gola interrotta, su ruote metalliche a razze per autoveicoli (modello).	13231
19 » »	Castagneris Guido, a Roma.	Dispositivo di trasformazione di un motore a scoppio a semplice trasmissione biella-manovella in trasmissione biella-controbiella-manovella con rapporto di controbiella 3-1 (modello).	13232
18 » »	S. A. Officine Standard, a Paderno Dugnano (Milano).	Bottiglia termica con becco svasato e tappo a leva (modello).	13233
30 » »	Cases Adolfo, a Milano.	Apparecchio per la preparazione dello yoghurt (modello)	13234
28 agosto »	Mount William Julius Francis, Sydney (Australia).	Faro da segnalazioni luminose per traffico stradale, applicabile al piano di strada (modello).	13235
29 » »	Biondi Serafino, a Roma.	Cippo funerario stile 900 (modello).	13236
29 » »	Biondi Serafino, a Roma.	Cippo funerario stile 900 (modello).	13237
15 luglio »	Cobianchi Maria, a Bologna.	Bottiglia per liquori a forma di borraccia (modello).	13238
26 settembre »	Piz Emilio e Piz Giovanni, a Cles (Trento).	Cavalletto con lavagna (modello).	13239
30 » »	Soc. Industriale Misuratori S.I.M., a Milano.	Ferro da stiro a riscaldamento a gas o altro carburante (modello). (Rivendicazione di priorità dal 12 marzo 1935).	13240
30 » »	Soc. Industriale Misuratori S.I.M., a Milano.	Ferro da stiro a riscaldamento a gas o altro carburante (modello). (Rivendicazione di priorità dal 12 marzo 1935).	13241
30 » »	Soc. Industriale Misuratori S.I.M., a Milano.	Ferro da stiro a riscaldamento a gas o altro carburante (modello). (Rivendicazione di priorità dal 12 marzo 1935).	13242
30 » »	Soc. Industriale Misuratori S.I.M., a Milano.	Ferro da stiro a riscaldamento a gas o altro carburante (modello). (Rivendicazione di priorità dal 12 marzo 1935).	13243
30 » »	Soc. Industriale Misuratori S.I.M., a Milano.	Ferro da stiro a riscaldamento a gas o altro carburante (modello) (Rivendicazione di priorità dal 12 marzo 1935)	13244
30 » »	Soc. Industriale Misuratori S.I.M., a Milano.	Ferro da stiro a riscaldamento a gas o altro carburante (modello). (Rivendicazione di priorità dal 12 marzo 1935)	13245
30 » »	Soc. Industriale Misuratori S.I.M., a Milano.	Ferro da stiro a riscaldamento a gas o altro carburante (modello). (Rivendicazione di priorità dal 12 marzo 1935).	13246
8 novembre »	Jafisco Giuseppe, a Roma.	Montante universale di soffitti (modello).	13247
31 ottobre »	Soc. Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Sede stampata per valvola di scarico per maschere antigas e simili (modello).	13248
25 novembre »	Pampaloni Carlo, a Milano.	Pistola giocattolo con caricamento a slitta (modello).	13249
26 » »	Coticoni Ermanno e Bernardi Egisto, a Torino.	Tombino per immissioni stradali (modello).	13250
26 » »	Coticoni Ermanno e Bernardi Egisto, a Torino.	Griglia per immissioni stradali (modello).	13251
29 » »	Bonfiglio Gaetano, a Milano.	Candelabro (modello).	13252
29 » »	Bonfiglio Gaetano, a Milano.	Candelabro (modello).	13253
29 » »	Bonfiglio Gaetano, a Milano	Candelabro (modello).	13254
12 dicembre »	Navarra Guglielmo, a Milano.	Figurazione plastica composta da elementi staccati riunibili (modello).	13255
3 gennaio 1936	Bordin Ottorino, a Roma.	Lavatrice-sterilizzatrice di recipienti (modello).	13256
14 » »	Ernest Bagli-Maria, a Roma.	Utilizzatore di residui di sapone (modello).	13257
13 » »	Dunlop Rubber Company Ltd. Fort Dunlop, Erdington, Birmingham (Gran Bretagna).	Cerchione di gomma per ruota di veicolo (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 13 settembre 1935).	13258
15 » »	Conversi Luigi, a Roma.	Apparecchio per l'esposizione di oggetti vari nelle vetrine (modello).	13259
16 » »	Ditta: Eredi di Nicola Marinelli, a Roma.	Disegno di tessuto costituito da piccole teste di negri munite di fez rosso con pennacchio verde, il tutto su fondo nero (disegno).	13260

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
16 gennaio 1936	Ditta: Eredi di Nicola Marinelli, a Roma.	Disegno di tessuto costituito da cerchi bianchi su fondo nero (disegno).	13261
1° febbraio 1936	Cafiero Vincenzo, a Napoli.	Confettura purgativa a forma di fragola (modello).	13262
4 » »	Bernardi Augusto, a Milano.	Profilo per sostegno di tendaggi avente una fessura longitudinale per sostegno a parete (modello)	13263
1° » »	Mecocci Mario e Del Grande Ugo, a Firenze.	Spazzolone per lucidare pavimenti (modello).	13264
7 » »	Scaglia Cesare, a Milano.	Gassogeno utilizzante combustibili solidi per autoveicoli (modello).	13265
7 » »	Grossi Luigi, a Milano.	Travasatore di liquidi specialmente per profumi (modello).	13266
7 » »	Brambilla Aldo, a Milano.	Quadro ad intarsio metallico ricavato da un unico pezzo di lamiera (modello).	13267
7 » »	Ditta: Fratelli Romagnoli, a Milano.	Grafico per apparecchi radio riceventi a cristallo (modello).	13268
8 » »	Carnevali Luigi, a Milano.	Fibbia per calzature da signora (modello).	13269
8 » »	Carnevali Luigi, a Milano.	Fibbia per calzature da signora (modello).	13270
13 » »	Ditta: Pozzi & C. di comm. Claudio Tridenti Pozzi, a Milano.	Portasapone (modello).	13271
13 » »	Furegato Ildebrando, a Milano.	Dado poliedrico portante su ogni faccia una nota musicale, per imparare la lettura della musica, sul gioco (modello).	13272
14 » »	Compagnia Continentale di Sellerie Ciclistiche ed Affini, S. A., a Milano	Sella per biciclette, motociclette e simili (modello).	13273
14 » »	Ditta: Rob. Tümmler, a Döbeln (Germania).	Maniglia per mobili lavorata in metallo (modello).	13274
15 » »	Primo Aghificio Italiano S. A., a Lecco-Laorca (Como).	Bustina per aghi da cucire (disegno).	13275
14 » »	Garofaro Giovanni, a Milano.	Apparecchio per macinare legumi (modello).	13276
15 » »	Ditta: Rob. Tümmler, a Döbeln (Germania).	Maniglia di metallo per mobili (modello).	13277
15 » »	Ditta: Rob. Tümmler, a Döbeln (Germania).	Maniglia curvata di metallo per mobili (modello).	13278
15 » »	Ditta: Rob. Tümmler, a Döbeln (Germania).	Maniglia di metallo stampata e vuota per mobili (modello).	13279
15 » »	Ditta: Rob. Tümmler, a Döbeln (Germania).	Maniglia curvata di metallo stampata e vuota per mobili (modello).	13280
15 » »	Ditta: Rob. Tümmler, a Döbeln (Germania).	Maniglia per mobili stampata e vuota, di ottone e ferro (modello).	13281
15 » »	Ditta: Rob. Tümmler, a Döbeln (Germania).	Maniglia di metallo massiccia stampata per mobili (modello).	13282
15 » »	Ditta: Rob. Tümmler, a Döbeln (Germania).	Pomolo di metallo massiccio stampato per mobili (modello).	13283
15 » »	Ditta: Rob. Tümmler, a Döbeln (Germania).	Pomolo di metallo stampato vuoto per mobili (modello).	13284
15 » »	Ditta: Rob. Tümmler, a Döbeln (Germania).	Pomolo di ottone stampato vuoto per mobili (modello).	13285
17 » »	Ditta: Comincini & Rizzo, a Milano.	Colonna con base a calotta sferica a tre bracci reggi cristalli scorrevoli (modello).	13286
12 » »	Opuich Odinea, a Trento.	Sostegno per coni insettifughi (modello).	13287
17 » »	De Benedetti Giacomo, a Torino.	Filtro per combustibili liquidi densi (modello).	13288
4 » »	De Benedetti Giacomo, a Torino.	Filtro per combustibili liquidi densi (modello).	13289
5 » »	Mezzo Arminio, a Torino.	Foglio-busta per corrispondenza (modello).	13290
3 » »	Pancaldi Augusto, a Bologna.	Reggi petto (modello).	13291
7 » »	Busi Domenico, a Bologna.	Tendiscarpe a molla spirale (modello).	13292
10 » »	Minerali Carlo, a Bologna.	Busto con fascia addominale (modello).	13293
20 » »	Valdevit Giovanni, a Modena.	Staffa applicabile a sformatrici verticali per fonderia (modello).	13294
18 » »	Ditta: Anselmo Rainoldi, a Milano.	Robinetto per lavabo (modello).	13295
19 » »	Wilsdorf Hans, Ginevra (Svizzera).	Cassa di orologi da tasca (modello).	13296
21 » »	Ditta: Fratelli Fossati, Macherio, Brianza (Milano).	Fondo aggraffato nel tubo portasella per biciclette e simili (modello).	13297
21 » »	Ditta: Fratelli Fossati, Macherio, Brianza (Milano).	Pompa per ciclo, motociclo e simili con fondelli riportati (modello).	13298
24 » »	Vismara Francesco, a Milano.	Salvavivande distributore di calore (modello).	13299
24 » »	Ditta: Eredi Pietro Becchi, a Forlì.	Cucina elettrica con basamento a struttura tubolare (modello).	13300
24 » »	Ditta: Eredi Pietro Becchi, a Forlì.	Cucina a carbone con basamento a struttura tubolare (modello).	13301
26 » »	Vetrerie Riunite Angelo Bordoni e di S. Paolo Soc. An., Milano.	Flacone (modello).	13302
27 » »	Barboni Aldo, Lesa (Novara).	Carrello per raccogliere, trasportare ed ammassare la neve (modello).	13303
27 » »	Ausili Tullio, Viserba, Rimini (Forlì).	Porta-cartoline (modello).	13304
28 » »	Ausili Tullio, Viserba, Rimini (Forlì).	Porta-cartoline con cornici girevoli intorno ad un asse verticale mediante anelli montati su questo asse (modello).	13305
26 » »	Zavarise Carlo, Parona Valpolicella (Verona).	Sedia di legno con curvatura speciale delle gambe e dello schienale (modello).	13306
6 marzo »	Ditta: Gazzo & C., a Genova.	Stampo, forma o divisionale per la fabbricazione di piastrelle, mattonelle o marmette in cemento o graniglia per pavimenti (modello).	13307
6 » »	Ditta: Gazzo & C., a Genova.	Stampo, forma o divisionale per la fabbricazione di piastrelle, mattonelle o marmette in cemento o graniglia per pavimenti (modello).	13308
6 » »	Ditta: Gazzo & C., a Genova.	Stampo, forma o divisionale per la fabbricazione di piastrelle, mattonelle o marmette in cemento o graniglia per pavimenti (modello).	13309
12 » »	Koh-I-Noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth, a B. - Budweis (Cecoslovacchia).	Matita a serbatoio di mine e a mina spostabile per pressione su un bottone (modello).	13310
26 febbraio »	Tempesti Dario, a Torino.	Forno domestico per cucina (modello).	13311
4 marzo »	Pastore Benedetto, a Torino.	Serranda a maglia (modello).	13312

DATA del deposito della domanda			TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
4 marzo		1936	Pesce Michele, a Torino.	Dispositivo economizzatore di combustibile da applicare al diffusore del carburatore dei motori a scoppio (modello).	13313
3	»	»	Piticco Luigi, a Milano.	Dado poliedrico a dodici facce per il gioco del calcio riprodotto in miniatura su cartone (modello).	13314
3	»	»	Ditta: Emilio Siciliani & C., a Milano.	Cassetta di derivazione per impianti elettrici incassati nel muro (modello).	3315
4	»	»	Ditta: A. L. M. A., a Raffadali (Agrigento).	Barattolo a forma di bariletto e confezione per polvere di concentrato di limone naturale e simili (modello).	13316
5	»	»	Galli Umberto fu Giuseppe, a Bovisio (Milano).	Motore ad elastico applicato direttamente fra due ruote assali di un veicolo-giocattolo (modello).	13317
6	»	»	Antonini Giacomo, a Locate Varesino (Como).	Foglio di carta da lettera provvista di mezzi per la sua sigillatura (modello).	13318
9	»	»	Seneca Federico, a Milano.	Sostegno prismatico col piano superiore inclinato presentante su questo una o più cifre o lettere per uso di vetrina (modello).	13319
12	»	»	Marcucci Mario, a Milano.	Spina di presa di corrente con interruttore funzionante a distanza (modello).	13320
6	»	»	D'Agostino Girolamo, a Napoli.	Caffettiera di latta alla napoletana (modello).	13321
20	»	»	Ditta: « Main » Meccanica Agricola Industriale Navale, a Bologna.	Motore Diesel (modello).	13322
17	»	»	Osmers Guglielmo, a Milano.	Snodo girevole in tutti i sensi per lampade portatili senza chiavetta di bloccaggio dello snodo (modello).	13323
18	»	»	Ditta: Fratelli Reguitti, ad Agnesine (Brescia).	Stira-cravatte (modello).	13324
18	»	»	Ditta: Fratelli Romagnoli, a Milano.	Isolatore da camera per condutture elettriche e radio presentante un chiodo passante eccentrico e una scanalatura pure eccentrica leggermente inclinata con cappuccio di pressione del conduttore filettato per il suo avvitamento (modello).	13325
18	»	»	Ditta: Fratelli Romagnoli, a Milano.	Isolatore di dimensioni minime per condutture di luce elettrica e radio presentante il chiodo di fissaggio annegato nella base (modello).	13326
10	»	»	Baglioni Vittorio, a Firenze.	Borraccia coloniale (modello).	13327
17	»	»	Bauer Steno e Riva Giovanni Angelo, a Torino.	Cartella per documenti a dorso regolabile (modello).	13328
23	»	»	Costantini Innocenzo, a Roma.	Pignatta per solai, in conglomerato di pomice a doppia camera d'aria (modello).	13329
30	»	»	Ascarelli Enrico, a Roma.	Dispositivo per applicare lenti ausiliarie su lenti di occhiali (modello).	13330
31	»	»	Baldessarini Mario, a Roma.	Apparecchio per tagliare laccioli di cuoio (modello).	13331
4 aprile		»	« Main » Meccanica Agricola Industriale Navale, a Bologna.	Motore Diesel (modello).	13332
6	»	»	« Ansaldo » Società Anonima, a Genova-Cornigliano.	Perno di collegamento (modello).	13333
8	»	»	« Ansaldo » Società Anonima, a Genova-Cornigliano	Maglia ausiliaria per cingolo (modello).	13334
21 marzo		»	Soc. Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Facciale di maschera antigas di materiale plastico con occhiali pure di materiale plastico (modello).	13335
21	»	»	Oxenius Leonardo, a Milano.	Lamiera di sottofondo per la cottura mediante pentole, casseruole e simili (modello).	13336
23	»	»	Ferrari Riccardo, a Milano.	Scatola in materiale pressato con campi circoscritti delimitati da bordino in rilievo sul coperchio e sul fondo (modello).	13337
27	»	»	Ditta: A. W. Faber, a Stein (Germania).	Dischetti facilmente asportabili, per irrigidire le gomme di tipo circolare con bottone di pressione (modello).	13338
27	»	»	Zermann Florindo, a Milano.	Attacco a forma di becco d'aquila per calze, camicie ed altri articoli di merceria (modello).	13333
28	»	»	Capitini Piero, a Milano.	Tenditore per evitare pieghe alle alette dei colletti (modello).	13340

(3045) Roma, li 14 maggio 1936 - Anno XIV. *Il direttore*: ZENGARINI.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio di irrigazione « Fosso Secco » (Roma) e nomina del commissario governativo.

Con decreto 16 luglio 1936, n. 3393, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di irrigazione di Fosso Secco in comune di Albano Laziale (Roma) ed è stato nominato commissario governativo dell'Ente il cav. uff. rag. Gilberto Cecchini, podestà del Comune stesso.

(3027)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Doss di Friera » in provincia di Trento.

Con decreto Ministeriale 21 luglio 1936, n. 3285, è stato approvato, con le modificazioni esposte nel decreto stesso, ed ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Doss di Friera con sede in comune di Cles, provincia di Trento, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati tenutasi in seconda convocazione il 15 dicembre 1935.

(3028)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del cav. Inzinga Rosario a commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Regalbuto e dei signori Ruggeri Domenico, Piccione Salvatore e Catania Vito a membri del Comitato di sorveglianza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a sostituire alla liquidazione ordinaria della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Regalbuto (Enna) la speciale liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. Inzinga Rosario fu Vito è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Regalbuto (Enna) ed i signori Ruggeri Domenico fu Mario, Piccione Salvatore fu Vincenzo e Catania Vito fu Vincenzo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo III, titolo VII, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3006)

Nomina del cav. uff. avv. Nicola Correra a commissario liquidatore della Banca del Molise S. A. di Termoli e dei signori rag. Vincenzo Basso, rag. Salvatore d'Ettore e dott. Guido Costabile a membri del Comitato di sorveglianza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno che decreta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca del Molise S. A. con sede in Termoli (Campobasso) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda con la speciale procedura di che al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità del disposto dell'art. 56, 4° capoverso, del Regio decreto-legge suddetto;

Nomina

il cav. uff. avv. Nicola Correra a commissario liquidatore; i signori rag. Vincenzo Basso, rag. Salvatore d'Ettore, ed il sig. dott. Guido Costabile, direttore pro-tempore della filiale di Campobasso del Banco di Napoli, a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3007)

Nomina del comm. Roberto Bernardi a commissario liquidatore della Cassa cattolica Teanese - Teramo, e dei signori Leonardo Gaetano, D'Orta Francesco, Zarone Mario e dott. Cangiano Pietro a membri del Comitato di sorveglianza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cattolica Teanese - Teano - e dispone la messa in liquidazione dell'Azienda con la speciale procedura di che al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità del disposto dell'art. 66, 4° capoverso, dello stesso Regio decreto-legge;

Nomina

il comm. Roberto Bernardi fu Noè a commissario liquidatore; i signori Leonardo Gaetano fu Luigi, D'Orta Francesco fu Giuseppe, Zarone Mario di Gaetano, dott. Cangiano Pietro, a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3008)

Nomina del dott. Barcellona Giovanni a commissario liquidatore della Cassa agricola del combattente di Mussomeli e dei signori Siciliano rag. Enrico, Castiglione sac. prof. Carmelo e Bellitti Salvatore a membri del Comitato di sorveglianza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla messa in liquidazione della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta) secondo le norme di cui al capo III del titolo VII del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Barcellona Giovanni di Alfonso è nominato commissario liquidatore della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta) ed i signori Siciliano rag. Enrico, Castiglione sac. prof. Carmelo e Bellitti Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 63 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati nel capo II del titolo VII del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3009)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.